

CONVENZIONE STAGE

L'anno duemila11, addì ~~9 aprile~~ 11/05/2011

TRA

L'Ente Scuola Edile della Provincia di Savona di seguito indicata/o "Soggetto Attuatore", con sede in Savona Via al Molinero (C.F. 80004790095, Partita IVA 01164440099), nella persona del Direttore Antonio MIGLIO nato a La Spezia il 11/06/1951, domiciliato per la carica in Savona Via al Molinero snc

E

Il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, ospitante allievi in stage e di seguito indicata "Azienda", con sede in Genova via Balbi 10 (C.F. 95073960106 , nella persona del Legale Rappresentante arch. Maurizio Galletti nato a Torino il 01.07.1951, domiciliato per la carica in presso la sede dell'Ufficio via Balbi 10, Genova Tel. 010 24 88 010

ARTICOLO PRIMO

Oggetto della convenzione

- 1) Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina tra il Soggetto Attuatore e l'Azienda, nell'ambito delle strutture aziendali e dei propri cantieri dislocati sul territorio, di un periodo di tirocinio pratico per i seguenti allievi BOTTI NINO, ALBERTELLI GIORGIA e LAURA BAGNASCO frequentanti il corso di formazione professionale **MASTER IN TECNICHE DI SCAVO ARCHEOLOGICO** Cod.corso **SV2009BA500** svolto dal Soggetto Attuatore;
- 2) Le pattuizioni di seguito riportate sono tra di loro inscindibili, in una con gli atti espressamente richiamati e/o allegati.
- 3) Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive pattuizioni scritte, da stipularsi tra le Parti.

ARTICOLO SECONDO

Attività di stage

- 1) La Direzione regionale autorizza l'ingresso e la permanenza degli allievi indicati al precedente articolo nelle proprie strutture site in Finale Ligure, Caverna delle Arene Candide permettendo agli stessi:
 - a) di approfondire l'organizzazione della vita aziendale e del ciclo produttivo, nella salvaguardia dell'eventuale segreto industriale afferente a particolari segmenti del ciclo e/o modalità della produzione;
 - b) di inserirsi, compatibilmente con le esigenze aziendali e sotto la vigilanza del titolare e/o del personale dell'Azienda nel contesto lavorativo ovvero di quei segmenti dello stesso che principalmente attengono all'orientamento dei corsi professionali di provenienza;
 - c) di acquisire mediante lo svolgimento di attività pratiche e sotto la vigilanza del personale di cui alla precedente lettera b) la conoscenza pratica delle esigenze produttive e lavorative del ciclo;
 - d) di apprendere la corretta tecnica di utilizzazione delle attrezzature, macchinari e/o supporti tecnologici in dotazione all'Azienda per l'esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera c);
 - e) di essere seguiti, con visite saltuarie e/o programmate, nell'ambito delle strutture aziendali dal personale docente del soggetto Attuatore.
- 2) Le attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale e di conseguenza non deve sussistere alcun rapporto di lavoro tra i singoli allievi e l'Azienda ospitante.

ARTICOLO TERZO

Durata dello stage

Le attività di stage oggetto della presente convenzione si svolgeranno entro e non oltre il periodo corrente dal 11/05/2011 al 25/05/2011 (come da calendario allegato) per un massimo di ore effettive non superiore a 80 ORE per ciascun allievo.

ARTICOLO QUARTO

Recesso unilaterale

1) Il soggetto Attuatore potrà recedere dalla presente convenzione qualora verifichi che gli allievi siano adibiti ad attività che non consentano una sufficiente acquisizione delle conoscenze e/o degli apprendimenti di cui al primo comma dell'articolo secondo ovvero ad attività dirette alla produzione.

2) Nulla è dovuto dalla parte recedente a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso sarà comunicato con apposita lettera raccomandata ed avrà effetto dal giorno successivo alla data di ricevimento della stessa.

ARTICOLO QUINTO

E' inteso che nessuna spesa graverà sulla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e che nessuna responsabilità potrà gravare su di essa per la inosservanza da parte degli allievi delle norme di sicurezza

ARTICOLO SESTO

Risoluzione della convenzione

L'inosservanza da parte del soggetto Attuatore o della Direzione regionale di quanto pattuito nel testo della presente convenzione comporterà la risoluzione immediata della stessa.

ARTICOLO SETTIMO

Foro convenzionale per le controversie di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

Ferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo, per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione od eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova con contestuale deroga all'eventuale competenza territoriale di altri Fori, ancorché di carattere generale e/o facoltativo, salvo che diversamente non sia disposto da norme processuali inderogabili dalla parti.

ARTICOLO OTTAVO

Esecuzione

La presente convenzione è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845.

ARTICOLO NONO

E' inteso che gli oneri assicurativi sono integralmente a carico del soggetto attuatore, che vi provvede tramite la seguenti Polizze assicurative

- ✓ INAIL 26852348/27
- ✓ RCT - RCO 378350 COMPAGNIA INA ASSITALIA

IL SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHEOLOGICI
Dott. Filippo Maria Gambari

IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Arch. Maurizio Galletti

IL SOGGETTO ATTUATORE

